



~~ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI~~

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

DISCIPLINARE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONI UNITE CIVILI

Di rito di acca  
parzialmente d  
di tutela per pe  
avvocati

00309/05

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:

Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente aggiunto -

R.G.N. 14756/04

Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente di sezione -

Cron. 30P

Dott. Vittorio DUVA - Presidente di sezione -

Rep.

Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -

ud. 25/11/04

Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere -

Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere -

Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -

Dott. Mario CICALA - Consigliere -

Dott. Giuseppe FALCONE - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.A. , elettivamente domiciliato in ROMA,  
VIA CORTINA D'AMPEZZO 186, presso lo studio  
dell'avvocato CARLO LEO, che lo rappresenta e difende  
unitamente all'avvocato GIOVANNI CESARI, giusta delega  
in calce al ricorso;



- ricorrente -

2004

contro

858

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI



CASSAZIONE, CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI

VENEZIA;

- intimati -

avverso la decisione n. 95/04 del Consiglio nazionale forense, depositata il 23/04/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/04 dal Consigliere Dott. Giuseppe

FALCONE;

udito l'Avvocato Giovanni CESARI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

### Svolgimento del processo

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, con provvedimento depositato il 17 gennaio 2000, ha prosciolto l'avv. [A.A.] dalle incolpazioni di violazione del dovere di indipendenza e del divieto di pubblicità, lo ha invece ritenuto responsabile della violazione di cui all'articolo 19 del codice deontologico e gli ha applicato la sanzione dell'avvertimento, sul presupposto che il professionista aveva aperto un recapito a Chioggia negli stessi uffici dove aveva sede l'agenzia infortunistica stradale del dott. [F.]

[D.B.B.]

Il Consiglio Nazionale Forense, con decisione depositata il 23 aprile 2004, ha rigettato il ricorso proposto dall'avv. [ ] perché ha ritenuto che le previsioni contenute nelle norme deontologiche non hanno natura tassativa, e che nella specie la commistione tra lo studio del professionista e l'agenzia di affari è in astratto foriera della distorsione dei normali flussi di clientela. Ha aggiunto che la contiguità spaziale tra lo studio professionale e l'agenzia di affari di infortunistica stradale può comportare la "possibilità" di un accaparramento di clientela vietata dalle norme, idonea a fare configurare l'illecito disciplinare, non essendo necessario che l'accaparramento si sia realizzato.


Avverso questa decisione ha proposto ricorso l'avv. [ ]

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia non ha svolto attività difensive in questa sede.

Il ricorrente ha presentato una memoria.

### Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 54 R.D.L. n 1578/1933 che attribuisce funzioni giurisdizionali al Consiglio Nazionale Forense per preteso contrasto con gli articoli 24 e 111 della Costituzione. Ha sostenuto che mancherebbero i requisiti della terzietà e della imparzialità in un Organo giudicante istituito prima della Costituzione repubblicana e composto da soggetti appartenenti allo stesso ordine dell'incolpato. Ha poi riscontrato un particolare profilo di mancanza di imparzialità nel fatto che nella specie il Consiglio Nazionale Forense ha negato che le norme del codice deontologico esauriscono le ipotesi di illecito astrattamente configurabili, ed ha così manifestato l'intenzione di non sentirsi




vincolato nella definizione di dette ipotesi al rispetto del canone di tassatività della fattispecie, ritenendo in sostanza punibile in materia disciplinare addirittura il tentativo, posto che nel caso in esame non si sarebbe verificato un illecito consumato, ma eventualmente solo tentato.

Con il secondo motivo ha dedotto violazione del principio di correlazione tra l'accusa ed i fatti addebitati in sentenza in relazione al diritto di difesa ed al contraddittorio garantiti dagli articoli 24 e 111 della Costituzione dal momento che nella contestazione si fa riferimento ad un illecito consumato di accaparramento di clientela mentre nella sentenza, in mancanza di una prova dell'accaparramento, si fa riferimento ad un illecito di posizione, consistito nel fatto di avere aperto un recapito "contiguo" alla agenzia infortunistica di un altro soggetto. In particolare, il ricorrente ha evidenziato come in questo modo si punisce un pericolo astratto e non l'evento illecito o il pericolo concreto. Ad avviso del ricorrente si sarebbe verificato un accaparramento di clientela soltanto se fosse risultato che egli aveva incaricato l'agenzia a promuovere l'acquisizione di contratti professionali. L'articolo 38 della legge professionale prevede e sanziona solo illeciti di evento compiutamente realizzati nella loro materialità e non il tentativo di commetterli. Ha anche evidenziato che "in atti non c'è la prova che i locali dove è allocato il recapito dell'avv. [REDACTED] siano gli stessi dell'Agenzia D.B.B."

Ritiene la Corte che il ricorso è infondato e deve essere rigettato alla stregua delle seguenti considerazioni.

L'eccezione di illegittimità costituzionale è manifestamente infondata sulla base dell'orientamento ormai consolidato secondo il quale "Il consiglio nazionale forense, allorché pronuncia in materia disciplinare, è un giudice speciale istituito con d.lgs. lgt. 23 novembre 1944, n.382, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, e da questa conservato; è pertanto da escludere che, per i soggetti che incorrono in una delle situazioni ricadenti nell'ambito delle relative attribuzioni giurisdizionali, possa configurarsi un distoglimento dal giudice naturale precostituito per legge. Le norme che lo concernono, inoltre, nel disciplinare rispettivamente la nomina dei componenti del Consiglio nazionale ed il procedimento che davanti al medesimo si svolge, assicurano - per il metodo elettivo della prima e per la prescrizione, quanto al secondo, dell'osservanza delle comuni regole processuali e dell'intervento del pubblico




ministero- il corretto esercizio della funzione giurisdizionale affidata al suddetto organo in tale materia, con riguardo all'indipendenza del giudice, all'imparzialità dei giudizi e alla garanzia del diritto di difesa" (Cass. SS.UU. civili sentenza n.1904/2002, nonché sentenze nn.10688/02, 10688/02, e Corte Costituzionale sentenze nn.114/1970, 284/1986 e 189/2001).

Né ha pregio il rilievo secondo cui nella specie il Consiglio Nazionale Forense non avrebbe manifestato la sua imparzialità allorché non si è sentito vincolato al principio di tassatività delle fattispecie disciplinari.

Giova evidenziare a questo proposito che in passato è stato ritenuto che l'articolo 38 del R.D.L.n.1578/1933 non individua comportamenti tassativi per gli illeciti disciplinari poiché il principio di legalità si riferisce soltanto alle sanzioni penali vere e proprie e non si applica alle sanzioni disciplinari (cfr.Cass. SS. UU.civili sentenze nn.1070/1959, 109/1970, 1882/1976, 1197/1983). Questa impostazione merita di essere condivisa soprattutto perché i comportamenti che possono dar luogo a profili di responsabilità disciplinare difficilmente possono essere tipizzati.

Anche il secondo motivo non è fondato poiché il fatto contestato è identico a quello per cui è stato applicato il provvedimento disciplinare. Né dalla sentenza impugnata né dal ricorso risulta che nella contestazione è stato fatto riferimento ad un episodio specifico di accaparramento, riguardante un determinato cliente, e costituente quindi una ipotesi di illecito consumato, mentre poi nella decisione è stato ritenuto idoneo il tentativo di accaparramento. Risulta, invece, che il fatto che ha dato luogo al procedimento è costituito dalla accertata "contiguità spaziale" tra lo studio di un Avvocato ed una Agenzia di affari di infortunistica stradale, ritenuta idonea a fare configurare l'illecito disciplinare contestato, illecito che a parere di questa Corte può sussistere indubbiamente anche a livello di tentativo.

Il principio della sufficienza della potenzialità della condotta è ricavabile dall'articolo 19 del codice deontologico adottato dal Consiglio Nazionale Forense che prevede come vietata da una parte "l'offerta di prestazioni professionali a terzi", e dall'altra anche "in genere ogni attività diretta all'acquisizione di rapporti di clientela, a mezzo di agenzie o procacciatori o altri mezzi illeciti", senza richiedere che l'agente raggiunga lo scopo attraverso l'acquisizione di un cliente. La ratio di questa disciplina si inquadra



perfettamente nell'orientamento normativo civilistico più generale secondo il quale le ipotesi di atti riconducibili alla concorrenza sleale in quanto contrari ai principi di correttezza professionale costituiscono, nel caso dell'imprenditore ex art. 2598, n.3 c.c., illecito di pericolo, non essendo necessario un pregiudizio attuale al patrimonio del soggetto concorrente, essendo invece sufficiente la potenzialità o il pericolo di un danno, concretantesi nell'idoneità della condotta vietata a cagionare un pregiudizio (cfr. in tali sensi Cass. SS UU. civili sent. n.12103/1995). Nella materia della concorrenza, in effetti, gli interessi tutelati impongono l'esigenza di arretrare la soglia della tutela per chi può subire l'illecita concorrenza, sicchè l'ordinamento contempla strumenti che sanzionano la semplice condotta a prescindere dall'esito che tale condotta consegue.

Con riferimento, infine, alla censura relativa al fatto che il recapito del ricorrente sarebbe stato allocato nello stesso stabile, ma non negli stessi locali dell'Agenzia, occorre rilevare che trattasi di accertamento di fatto sottratto al sindacato di legittimità.

Nulla va disposto per le spese poiché il Consiglio dell'Ordine non ha svolto attività difensive in questa sede.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili il 25.11.2004.


Il cons. est.

Dr. Giuseppe Falcone




Il Presidente

Dr. Vincenzo Carbone



IL CANCELLIERE C1  
Giovanni Giambattista



Depositata in Cancelleria  
11 GEN. 2005



oggi, \_\_\_\_\_

IL CANCELLIERE C1  
Giovanni Giambattista

